



Senato della Repubblica



Camera dei deputati

Giunte e Commissioni

XVIII LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 2

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni
criminali, anche straniere**

I. DELIBERAZIONE IN MERITO ALLA TRASMISSIONE DI ATTI
ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

II. ESAME DEL REGOLAMENTO INTERNO E DI ULTERIORI
ATTI DI AUTOORGANIZZAZIONE

3^a seduta (pomeridiana): mercoledì 12 dicembre 2018

Presidenza del presidente MORRA

I N D I C E

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE:

- MORRA (M5S), senatore Pag. 3

Deliberazione in merito alla trasmissione di atti all'Autorità giudiziaria

PRESIDENTE:

- MORRA (M5S), senatore Pag. 3

Esame del Regolamento interno e di ulteriori atti di autoorganizzazione

PRESIDENTE:

- MORRA (M5S), senatore .Pag. 3, 4, 5 e passim
 GRASSO (Misto-LeU), senatore .4, 7, 11 e passim
 VITALI (FI-BP), senatore4, 5, 9 e passim
 URRARO (M5S), senatore 5, 9
 BARTOLOZZI (FI), deputata 6, 13
 GIARRUSSO (M5S), senatore 6

MIRABELLI (PD), senatore Pag. 6, 9, 10 e passim
 ENDRIZZI (M5S), senatore 7
 ORLANDO (PD), deputato 7, 10
 CALIENDO (FI-BP), senatore 8
 SANTELLI (FI), deputata 9
 PAOLINI (LEGA), deputato 12
 ALLEGATO 14

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Sigle dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati: Movimento 5 Stelle: M5S; Lega-Salvini Premier: LEGA; Partito Democratico: PD; Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FDI; Liberi e Uguali: LEU; Misto: MISTO; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero-Sogno Italia: MISTO-MAIE-SI; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: MISTO-MIN.LING.; Misto-Noi Con l'Italia-USEI: Misto-NCI-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: MISTO-+E-CD.

I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente)

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Deliberazione in merito alla trasmissione di atti all'Autorità giudiziaria

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione in merito alla trasmissione di atti all'Autorità giudiziaria.

Dispongo che i lavori proseguano in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,31).

(I lavori riprendono in seduta pubblica dalle ore 14,42).

Esame del Regolamento interno e di ulteriori atti di autoorganizzazione

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del Regolamento interno e del Regolamento degli atti di autoorganizzazione.

In punto di metodo, avverto i componenti della Commissione che l'esame della disciplina del Regolamento interno e di quello per il funzionamento dei Comitati è proseguito anche nella giornata odierna in Ufficio di Presidenza. È intenzione della Presidenza raccogliere il consenso sulle singole proposte emendative presentate, per poi sottoporre all'esame di questa sede plenaria un testo regolamentare relativo a ciascuno dei due documenti da esaminare e porlo in votazione articolo per articolo. Qualora si rendesse necessario, si fisserà un termine per la presentazione di proposte emendative all'esame della Commissione stessa.

Sempre nel corso dell'Ufficio di Presidenza – che ha avuto luogo poco prima di questa seduta – si è preannunciato un ultimo esame preliminare in merito alle proposte relative agli indirizzi di indagine della Commissione, che però non si è sviluppato per problemi di tempo. Svolta questa seduta, provvederò senz'altro a offrire la relazione introduttiva sugli indirizzi di indagine in un'apposita seduta, in modo tale da tenere in debito conto gli orientamenti manifestati dai Gruppi e dall'intero Ufficio di Presidenza, al fine di determinare e rendere più efficace possibile l'azione inquirente. Questo punto può essere oggetto di integrazione da parte della Commissione, sempre che si possa esaurire l'esame degli emendamenti inerenti il Regolamento di funzionamento della Commissione stessa.

GRASSO (*Misto-LeU*). Signor Presidente, vorrei avanzare una proposta. Siccome siamo un organismo bicamerale, che ha sempre problemi di impegni coincidenti nelle rispettive Camere, vorrei proporre di cominciare a votare adesso in seduta plenaria gli emendamenti al Regolamento interno. Non potremmo avviare subito il lavoro di esame degli emendamenti, in maniera tale da rendere tutto più agile e snello? Ci stiamo avvicinando al Natale e non sappiamo quando ci potremo riunire di nuovo, magari la prossima settimana: per la Commissione avere un Regolamento approvato è un fatto importante anche nei confronti dell'esterno. Poiché siamo qua e abbiamo mezz'ora di tempo, mi permetto di proporre di esaminare rapidamente gli emendamenti. La relazione è stata illustrata, dunque possiamo passare ai voti; peraltro molti emendamenti contengono degli adeguamenti dovuti. Penso che potremmo senz'altro passare all'approvazione del Regolamento. La Commissione plenaria è sovrana rispetto all'Ufficio di Presidenza; poiché siamo qui riuniti, mi permetto di avanzare questa proposta.

PRESIDENTE. Ferma restando la distinzione tra l'Ufficio di Presidenza e la Commissione in seduta plenaria, se da parte di tutti i Gruppi c'è la volontà di convergere sulle parole del senatore Grasso, che mi sembrano di buon senso, la Presidenza non ha nulla da eccepire. È necessaria però una valutazione da parte dei componenti della Commissione.

VITALI (*FI-BP*). Signor Presidente, la Commissione è sovrana rispetto all'Ufficio di Presidenza; quindi nulla osta a procedere. Ci sarebbe stato un problema se qualche collega avesse voluto presentare dei subemendamenti, ma mi sembra che c'è la rinuncia a questa facoltà. Dunque si può sicuramente procedere all'esame e al voto degli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Propongo pertanto che la Commissione proceda direttamente all'esame delle proposte emendative, licenziando il testo mediante le votazioni articolo per articolo del Regolamento. A tal fine, dunque, auspico che i Gruppi concordino sull'avvio delle votazioni, ancorché l'Ufficio di Presidenza integrato non abbia definitivamente affrontato tutte le questioni connesse alle proposte di modifica presentate. Poiché non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Do per illustrati tutti gli emendamenti presenti nel fascicolo.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Urraro.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Urraro.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

VITALI (*FI-BP*). Signor Presidente, esprimerò un voto contrario su questo emendamento, perché mi sembra che la formulazione attuale del Regolamento, che reca «riferendo entro due giorni all'Ufficio di Presidenza», sia più pregnante rispetto a quella proposta «riferendo tempestivamente all'Ufficio di Presidenza». Tempestivamente cosa significa? Un'ora, due ore, ventiquattro ore, quaranta ore, tre giorni? Due giorni mi sembrano un arco temporale idoneo a che si adempia a questa incombenza; vorrei comunque che si individuasse un arco temporale preciso.

PRESIDENTE. Senatore Vitali, vorrei conoscere il suo pensiero in merito alle parole «anche in occasione di missioni». Parte dell'emendamento si gioca infatti sull'interpretazione da dare a questo problema: se una missione si dovesse protrarre per più tempo e quel qualcosa da comunicare dovesse avvenire agli inizi della missione, come lei capisce, la comunicazione potrebbe essere problematica.

VITALI (*FI-BP*). Anche in occasione di missioni; si tratta di un'attività straordinaria e, in quanto straordinaria, straordinario deve essere il modo con cui si aggiorna la Commissione.

URRARO (*M5S*). Signor Presidente, il termine «tempestivamente» era volto proprio a dare una maggiore opportunità e una maggiore facoltà. È un termine che può essere un po' più ampio, ma anche un po' più breve rispetto ai due giorni di cui alla precedente formulazione. In più, c'è il riferimento all'occasione delle missioni, che è un dato non di poco conto, soprattutto in queste fattispecie. Chiedo pertanto l'approvazione dell'emendamento 6.1.

BARTOLOZZI (FI). Signor Presidente, per quanto riguarda l'inciso «anche in occasioni di missioni», credo che esso sia sottointeso anche nella formulazione attuale, perché il termine relativo al dovere del Presidente di riferire, ai sensi dell'attuale formulazione dell'articolo 6, decorre dal momento in cui c'è l'esercizio dei poteri. Il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza e da quel momento, cioè dal momento dell'esercizio, riferisce, anche in caso di missione. Il termine di due giorni decorre comunque dal compimento dell'atto, sia che ci si trovi in missione, sia che ci si trovi qui tranquillamente a Palazzo San Macuto. Non credo che l'inciso sposti nulla e ritengo superfluo il suo inserimento nell'emendamento; concordo con il nostro Capogruppo, secondo cui l'avverbio «tempestivamente» lascia un po' vuoto di contenuto il dovere di riferire. Secondo me l'articolo 6, così come è formulato attualmente, contempla anche l'ipotesi della missione.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente. L'emendamento 6.1, per essere chiari, riguarda proprio l'ipotesi delle missioni. Noi abbiamo avuto missioni di due giorni; per esempio, la missione in Sicilia è durata due giorni pienissimi. Se all'inizio di questi due giorni, il Presidente adotta un atto, il termine previsto dal Regolamento per poterlo ratificare dalla Commissione che, ovviamente, in buona parte è in trasferta, compreso il Presidente, non c'è.

L'inserimento del «breve termine» era proprio volto, quindi, a consentire di adottare i provvedimenti anche in missione e non essere bloccati dal termine di due giorni, perché diversamente diventa un problema. Per come è formulato adesso (con la dicitura «entro due giorni») praticamente può accadere che in missione non si possa ratificare e non possa essere adottato il provvedimento, in quanto non ci sono i tempi. Per questo era stato proposto.

MIRABELLI (PD). Vorrei fare una premessa. Noi siamo tendenzialmente propensi a mantenere, con i *drafting* che abbiamo adesso votato, il Regolamento precedente, perché mi pare che abbia consentito il funzionamento della Commissione per due legislature in maniera assolutamente positiva.

L'emendamento in esame, al di là di questo orientamento, se posso dire, non lo capisco. Non capisco, cioè, qual è il caso in cui il Presidente esercita i poteri dell'Ufficio di Presidenza mentre è in missione. Sono anch'io favorevole a mantenere dei tempi certi (due giorni). Faccio presente che in tutta la scorsa legislatura non è mai successo che il Presidente abbia assunto delle decisioni spettanti all'Ufficio di Presidenza in assenza dell'Ufficio di Presidenza. Mi pare, francamente, un indebolimento del principio secondo il quale ci vuole una data certa in cui il Presidente riferisca all'Ufficio di Presidenza allargato, per una ragione che non riesco a capire, perché ribadisco che è una vicenda che non si è mai verificata e non capisco quale sia, in missione, un esempio di intervento del Presidente

che, appunto, si attribuisce i poteri dell'Ufficio di Presidenza. Francamente non riesco a capire.

GRASSO (*Misto-LeU*). Io ritengo che questo emendamento abbia una sua ragion d'essere, perché non dobbiamo dimenticare che si tratta di casi di necessità e urgenza e che il termine di due giorni è un termine comunque ordinario; per carità, se non si rispetta questo termine non si produce alcun effetto, ma non vi è dubbio che c'è anche il problema della convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Non c'è, quindi, solo il problema del Presidente che deve riferire, in casi di necessità e urgenza, e di quei poteri che ha esercitato essendo in missione, ma anche la disponibilità a riunire l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Fissare un termine di due giorni, che poi non si riesce a rispettare per esigenze dei rappresentanti dei Gruppi, dell'Ufficio di Presidenza (abbiamo visto con quante difficoltà riusciamo ad essere disponibili) è un modo per poi non rispettarlo, se non è possibile rispettarlo. Il termine «tempestivamente», invece, riguarda il Presidente che deve essere – io penso – immediatamente disponibile, se accade qualcosa in missione, anche a contattare i Capigruppo e l'Ufficio di Presidenza, ma a parte questa delicatezza istituzionale, il termine «tempestivamente» si riferisce alla convocazione e al poter riferire nel minor tempo possibile, cioè in relazione alle richieste, alle disponibilità e alle esigenze del Presidente e anche dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi e dei Capigruppo. Io penso che l'inserimento della parola «tempestivamente», senza indicare un termine che poi magari si è costretti a violare per la sua impraticabilità, possa rendere più agevole l'attuazione del Regolamento.

ENDRIZZI (*M5S*). Il presidente Grasso mi ha anticipato. Volevo aggiungere, rispetto all'osservazione che un caso del genere non è mai accaduto, che non dovremmo basarci, nel definire un Regolamento, su dati empirici, ma valutare in astratto le possibili evenienze. L'articolo si riferisce espressamente ai casi di necessità e urgenza, a prescindere dal fatto che si siano già verificati o meno, quindi mi sembra una norma di buon senso.

ORLANDO (*PD*). Vorrei fare una considerazione di carattere generale e poi pronunciarmi nello specifico.

La considerazione generale è che io onestamente inviterei a non impiegare troppo tempo nell'approvazione di questo Regolamento per una ragione molto semplice: sono passati otto mesi dall'inizio della legislatura e questa Commissione non ha ancora cominciato a funzionare; se la discussione si protrae eccessivamente può quindi assumere un carattere surreale e francamente inviterei ad evitarlo. Nello specifico dico semplicemente che dal punto di vista politico non è il massimo che, in qualche modo, si attui un termine che ha una sua perentorietà o comunque, seppure non c'è una sanzione, ha un carattere certo, per allentare questo ter-

mine, se non c'è il consenso di tutta la Commissione. È chiaro, infatti, che questo è un termine che è indicato a garanzia prevalentemente delle minoranze, tanto più in un regime nel quale il Presidente è appannaggio, come accade da diversi anni, della maggioranza ed il fatto che in qualche modo sfumi quell'indicazione non è un segnale, secondo me, politicamente molto esaltante. Credo che a questo punto sia più conveniente votare che continuare la discussione, ma questa è una valutazione che deve fare il Presidente. Anche per gli altri emendamenti, però, vorrei dire che potete cambiare anche tutto il Regolamento (ho visto che gli emendamenti non lo stravolgono); io sarei però molto cauto nell'approvare emendamenti a maggioranza che in qualche modo indeboliscono la tutela del ruolo delle minoranze all'interno della Commissione.

CALIENDO (*FI-BP*). Signor Presidente, vorrei affrontare due questioni. La prima è che quando si inserisce la locuzione «tempestivamente» in una norma, c'è sempre un termine almeno di finalità: tempestivamente rispetto a che cosa? Se non si vuol mantenere il termine di due giorni e lo si vuole cambiare, potrei anche essere d'accordo, ma allora che si stabilisca un termine di tre o quattro giorni, comunque un termine definito.

La seconda è che io non inserirei il riferimento alle missioni. Ho scorso tutto il Regolamento e questo termine non c'è, può darsi che mi sia sfuggito, ma la missione non è disciplinata. Se non è disciplinata, come possiamo oggi dire che in occasione delle missioni il Presidente si sostituisce all'Ufficio di Presidenza? Non è contemplato nemmeno fra i poteri dell'Ufficio di Presidenza. Chi l'ha deliberata? Scusatemi, non ho fatto una ricerca, ma nelle passate legislature chi deliberava le missioni? La Commissione? L'Ufficio di Presidenza? Non lo so. Se vogliamo inseriamo all'interno del Regolamento le missioni, che non sono disciplinate, o le regoliamo con un articolo a parte (e potrei essere d'accordo), altrimenti mi chiedo: in sostituzione di che? Diciamo che il Presidente agisce in funzione dell'Ufficio di Presidenza, ma nell'Ufficio di Presidenza la missione non è regolata. C'è qualcosa che stride.

Se noi non regoliamo la missione, il Presidente che esercita, in sostituzione, i poteri dell'Ufficio di Presidenza, non può svolgere un'attività che all'Ufficio di Presidenza non compete. Invece di inserire il termine «tempestivamente», lascerei un termine di due, tre, quattro giorni, purché però sia un termine specifico. Se poi dobbiamo inserire il riferimento alle missioni, riserviamoci di regolarle.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Urraro.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

URRARO (*M5S*). L'emendamento 7.1 mira ad introdurre dopo l'articolo 7, relativo alle funzioni dell'Ufficio di Presidenza, l'articolo 7-*bis*, che fa riferimento ai doveri dei componenti della Commissione. Anche in questo caso si tratta di un'aggiunta rispetto alla previsione normativa esistente. Tale articolo è composto di due commi, il primo dei quali fa riferimento al termine di dieci giorni dalla nomina, entro il quale i componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza la sussistenza di una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali. Il secondo comma prevede che, entro dieci giorni dalla prima seduta, i componenti della Commissione dichiarino condanne, carichi pendenti e imputazioni eventualmente ricevute per qualsiasi titolo di reato.

MIRABELLI (*PD*). Siccome questo è esattamente quello che abbiamo fatto, vorrei capire perché l'abbiamo fatto. Ritengo che lo abbiamo fatto perché è previsto nella legge istitutiva. Allora perché lo dobbiamo ripetere? Se una previsione è già presente nella legge istitutiva, non si capisce perché debba essere presente anche nel Regolamento interno.

SANTELLI (*FI*). Signor Presidente, sulla composizione della Commissione abbiamo già un deliberato piuttosto serio da parte della legge istitutiva e delle conseguenze. Non credo che con un Regolamento interno possiamo andare oltre la legge istitutiva. Da un lato mi sembra ultroneo, perché è già stato fatto, e dall'altro lato mi sembra una forzatura. Vorrei chiedere infatti al presentatore che cosa aggiungiamo con l'approvazione di questo emendamento. Qual è il risultato che raggiungiamo e che non abbiamo già raggiunto con la semplice applicazione della legge?

URRARO (*M5S*). C'è anche il secondo comma dell'articolo. Il primo comma è un completamento del Regolamento; il secondo comma rappresenta una piccola differenza rispetto alle previsioni di cui alla legge istitutiva, perché fa riferimento alla dichiarazione alla Presidenza di condanne, carichi pendenti e imputazioni, eventualmente ricevute per qualsiasi titolo di reato. Questa è la differenza: il secondo comma.

Per quel che riguarda il primo comma, effettivamente c'è una ripetizione, prevista giusto per completezza.

VITALI (*FI-BP*). Signor Presidente, voglio dire che già non cominciamo benissimo. Credo che la Commissione parlamentare antimafia – anche se non è scritto da nessuna parte e non c'è alcun obbligo – debba agire in maniera unanime. Già abbiamo messo mano al Regolamento a maggioranza e questo è un fatto negativo. Abbiamo capito che la prima parte dell'emendamento è pleonastica, perché la previsione è già contenuta nell'articolo 2 della legge istitutiva. Ora mi domando: può una Commissione andare al di là della previsione normativa? La legge ha stabilito

quali sono gli obblighi per i commissari e noi andiamo ad approvare un Regolamento e a fissare obblighi maggiori rispetto a quelli che il legislatore ha previsto.

C'è una legge istitutiva, che è stata votata all'unanimità, alla quale hanno concorso tutti i Gruppi parlamentari e adesso andiamo a inserire un'altra norma che, se si fosse voluta introdurre, si sarebbe potuta inserire nella legge istitutiva e non in un Regolamento interno, che avrebbe quindi una previsione *in peius* rispetto alla legge istitutiva.

PRESIDENTE. Al fine di chiarire i termini della questione, ricordando sempre quanto poc'anzi ci ha rammentato il deputato Orlando, vi leggo quanto prevede l'articolo 2 della legge istitutiva: «I componenti della Commissione dichiarano, entro dieci giorni dalla nomina, alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XVIII Legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».

In punta di diritto l'emendamento è pienamente ammissibile. C'è eventualmente da ragionare su un vincolo di conoscibilità relativamente al Presidente della Camera di appartenenza.

ORLANDO (PD). Siccome il primo comma è un recepimento della legge, mentre il secondo è innovativo rispetto alla legge, chiedo al proponente di eliminare il secondo comma, visto che il primo non apre nessun tipo di conflitto e su di esso ci potrebbe essere un consenso unanime.

MIRABELLI (PD). C'è un altro punto, oltre a quello che diceva ora il collega Orlando, che è emerso mentre il Presidente rileggeva il contenuto della legge istitutiva. Faccio presente infatti che nell'emendamento manca l'eventualità in cui, in questa legislatura, si stabiliscano ulteriori ragioni di incompatibilità all'interno della Commissione, che è una cosa possibile. Tale previsione c'è nella legge istitutiva, ma non nell'emendamento. Il riferimento alle eventuali deliberazioni non c'è nell'emendamento e credo sia bene che ci sia.

PRESIDENTE. Rimarrebbe comunque vigente nella norma istitutiva. La proposta che mi sento di avanzare è quella di accantonare l'emendamento in esame, al fine di determinare una ponderazione più meditata e approfondita sulla questione sollevata.

Non facendosi obiezioni, dispongo che l'emendamento 7.1 sia accantonato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1

VITALI (*FI-BP*). Sull'emendamento in esame esprimo una posizione personale, visto che fra colleghi non ci siamo consultati.

Ritengo che la Commissione debba agire e perseguire il fine dell'unanimità in qualunque tipo di attività. È vero che nella legge istitutiva sono stati assegnati dei poteri che sono propri dell'Autorità giudiziaria, però questa unanimità non la dobbiamo raggiungere a tutti i costi. Per me va bene che la previsione rimanga quella contenuta nel testo del Regolamento vigente, e dunque che non si preveda una maggioranza qualificata. Faccio parte dell'opposizione, ma sottolineo questo aspetto, perché il raggiungimento dell'unanimità è giusto ed è il fine che dobbiamo perseguire. In caso contrario, però, ognuno si deve assumere la propria responsabilità. La maggioranza prenderà una decisione e l'opposizione farà l'opposizione. Inserire la clausola dei due terzi, non mi sembra una condizione opportuna. Quindi esprimerò personalmente un voto contrario.

PRESIDENTE. Senatore Vitali, comunque è prevista la maggioranza dei tre quarti.

VITALI (*FI-BP*). Peggio mi sento.

MIRABELLI (*PD*). Signor Presidente, condividiamo le cose appena dette dal senatore Vitali e siamo anche noi contrari a questo emendamento.

GRASSO (*Misto-LeU*). Signor Presidente, vorrei far comprendere meglio lo spirito di questo emendamento.

La legge istitutiva ha attribuito alla Commissione i poteri dell'Autorità giudiziaria che prima questa Commissione non aveva. Per cui, tranne la privazione della libertà personale e con le modalità dell'accompagnamento, la Commissione ha tutti i poteri dell'Autorità giudiziaria. Teoricamente (noi dobbiamo cercare di prevedere anche l'imprevedibile), la Commissione potrebbe decidere di eseguire delle intercettazioni telefoniche,

dal momento che tutta l'attività di investigazione può essere svolta dalla Commissione. Se ci si raffigura qualcosa di questo genere, io penso che prevedere una maggioranza qualificata significhi garantire le opposizioni. L'articolo 11 dice: «Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti». Dunque, se nessuno chiede la verifica del numero legale, bastano due o tre persone, indipendentemente dalla rappresentanza dei Gruppi, per deliberare addirittura attività di investigazione giudiziaria, senza nessuna possibilità di interferire su questa decisione da parte di coloro che non possono essere presenti per motivi personali o altro. Leggendo questa formulazione dell'articolo 11, a me sembrava che si dovesse riflettere un po'. La maggioranza dei tre quarti vi pare eccessiva? Può andare bene anche la maggioranza assoluta. Sono disposto a modificare l'emendamento, se si riesce a raggiungere l'unanimità su di esso; però vi metto in guardia su quello che potrebbe accadere. Questo emendamento è a tutela delle minoranze; se infatti la maggioranza decidesse di iniziare un'attività di indagine che comporti delle misure nei confronti di qualche appartenente ai Gruppi politici di opposizione, io penso che sarebbe opportuno assumere tale decisione a maggioranza qualificata. Quindi più si alza la maggioranza e più si ha la garanzia che sia una cosa veramente necessaria, trattandosi di intervenire, di sovrapporsi e di interferire in un'attività che è propria della magistratura inquirente. Se poi ritenete che anche poche persone presenti possano determinare questo tipo di attività della Commissione, posso anche ritirare l'emendamento o modificarlo, se troviamo un accordo. La maggioranza dei tre quarti potrebbe essere sostituita magari dalla maggioranza assoluta; prevediamo però almeno la maggioranza assoluta. D'altra parte, la maggioranza assoluta significa che le opposizioni possono essere tagliate fuori da una deliberazione così importante. Questa era la mia sola preoccupazione.

Dopodiché ho riflettuto su questa attività di indagine della Commissione e ho concluso, sulla base della mia esperienza pregressa, che normalmente in una procura non ci sono dieci magistrati che svolgono contestualmente la stessa indagine. Per cui ritengo che l'organo di indagine, quello che dà la direzione alle indagini che poi vengono compiute dai collaboratori (la Polizia giudiziaria e i magistrati collaboratori della Commissione), debba essere un organo agile, perché deve seguire le attività dei collaboratori e della Polizia giudiziaria e deve essere disponibile a svolgere questa attività di direzione. Ho pensato che un organo composto dal Presidente e da due commissari poteva essere una soluzione. Questa è stata la mia idea. Ripeto che sono disposto, se c'è l'unanimità, a ritirare l'emendamento. Vorrei che però si riflettesse su quelli che sono i poteri dell'Autorità giudiziaria.

PAOLINI (*LEGA*). Signor Presidente, con il dovuto rispetto per la figura del presidente Grasso (sappiamo tutti chi è), ritengo che i suoi dubbi siano infondati. Auspico che egli ritiri l'emendamento 11.1 che, di fatto, svilisce la Commissione e la priva totalmente dei suoi poteri. Il fatto che la Commissione abbia poteri di investigazione pari a quelli dell'Auto-

rità giudiziaria è previsto dalla legge; era così anche nella Commissione istituita nella penultima legislatura, di cui io facevo parte. Di fatto l'emendamento, così com'è congegnato, comporta che l'opposizione, semplicemente non presentandosi, possa bloccare i lavori. I rischi non ci sono, perché qui dentro io ritengo che siamo tutte persone onorabili, onorevoli e ragionevoli. Quindi il pericolo che dalla Commissione d'inchiesta parta un'indagine contro le opposizioni mi sembra veramente fantascientifico. Inoltre ricordo che esiste, in questo Paese, una magistratura indipendente e sovrana, che immediatamente, di fronte a un uso strumentale o addirittura peggiore di questa Commissione, interverrebbe a tutela di tutti. Quindi, invito al ritiro dell'emendamento 11.1.

GRASSO (*Misto-LeU*). Possiamo anche prenderci un po' di tempo per riflettere; nel caso anche variando la composizione. Quindi io aspetterei.

PRESIDENTE. Se ci dovesse essere la possibilità, farò convocare nuovamente la Commissione oggi stesso, qualora i lavori delle Aule lo consentano, perché comunque è opportuno procedere, ricordando a tutti quanto ha detto il deputato Orlando.

BARTOLOZZI (*FI*). Signor Presidente, intervengo per fornire uno spunto di riflessione sull'emendamento 7.1 che si è deciso di accantonare. Ho visto il codice di autoregolamentazione che si affianca alla normativa del 2013: la differenza sta nel riferirsi a qualsiasi titolo di reato. Cioè con questo emendamento noi estendiamo le ipotesi di reato che dobbiamo denunciare. Mentre con la legge istitutiva si parla di associazione mafiosa e di reati contro la pubblica amministrazione, con l'approvazione di questo emendamento noi dovremmo denunciare qualsiasi reato. Il senso dell'emendamento è questo; poi decideremo cosa fare.

PRESIDENTE. Stante l'approssimarsi della ripresa della seduta dell'Assemblea del Senato, dispongo l'accantonamento dell'emendamento 11.1 e il rinvio dei lavori alla prossima seduta, che avrà luogo nella serata odierna, a partire dalle ore 19 e, comunque, al termine delle votazioni delle Assemblee di Camera e Senato. Poiché non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 15,20.

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I

NORME APPLICABILI

Art. 1.

(Norme applicabili)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, di seguito denominata «legge istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Composizione e durata)

1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva, resta in carica nel pieno esercizio dei suoi poteri per tutta la durata della XVII legislatura, fino alla prima riunione delle nuove Camere.

2. In caso di scioglimento anticipato di una sola Camera, si provvede al rinnovo dei componenti appartenenti alla Camera disciolta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

3. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire ad uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.

4. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

Art. 3.

(Sostituzione dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

3. Salva diversa disposizione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ciascun componente della Commissione può assistere alle riunioni di ogni Comitato e sostituirne anche temporaneamente i componenti.

Art. 4.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 23 e dei collaboratori esterni di cui all'articolo 24, e salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

3. Delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente:

a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti ed i soggetti indicati dalla legge istitutiva;

b) la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;

c) formula e dirama l'ordine del giorno, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi ai sensi del successivo articolo 7;

d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

e) esercita i restanti compiti previsti dal presente Regolamento.

2. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro due giorni all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Art. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.

2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore ad un'ora.

Art. 11.

(Deliberazioni)

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 12.

(Pubblicità dei lavori)

1. La Commissione può disporre che per determinate sedute non sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto. Dei lavori della Commissione è pubblicato comunque un resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

5. Il Presidente propone alla Commissione, di riunirsi in seduta segreta, qualora se ne manifesti l'opportunità.

Art. 13.

(Comitati)

1. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più Comitati ovvero con l'istituzione di Gruppo di lavoro su temi specifici. I componenti di ciascun Comitato sono nominati dal Presidente della Commissione tenendo conto delle indicazioni dei Gruppi presenti in Commissione, ciascuno dei quali deve avervi un rappresentante. Il coordinatore di ciascun Comitato è nominato dal Presidente della Commissione.

2. I Comitati svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione. La Commissione può affidare ai Comitati, secondo quanto stabilito da apposito Regolamento, specifici compiti, relativamente ad oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.

3. I Comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono bimestralmente alla Commissione o su richiesta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione. La partecipazione dei collaboratori esterni assegnati alle attività dei Comitati su decisione del Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo alle riunioni dei Comitati è disposta dai coordinatori.

4. Il rinnovo della Commissione, trascorso un biennio dalla sua costituzione, comporta anche il rinnovo dei Comitati, i cui componenti possono essere riconfermati.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI
DELL'INCHIESTA

Art. 14.

(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

Art. 15.

(Attività istruttoria)

1. Oltre che mediante le indagini e gli esami di cui al comma 1 dell'articolo 14, la Commissione può acquisire documentazione, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. I Parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma di libera audizione.

3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 16.

(Esame di testimoni e confronti)

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione delle attività di inchiesta.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni, o alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 17.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni)

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera sarà sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

Art. 18.

(Falsa testimonianza)

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui agli articoli 372 e seguenti del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

2. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla sua trasmissione all'autorità giudiziaria competente nel caso di reati di cui agli articoli da 366 e seguenti del codice penale.

Art. 19.

(Denuncia di reato)

1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.

3. Qualora taluno dei Commissari sia raggiunto da un'informazione di garanzia per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso o concorso in esso, il Presidente, ricevutane notizia, è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4. Analogamente si procede qualora sopraggiunga nei confronti dei componenti della Commissione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, terzo periodo della legge istitutiva, una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132.

Art. 20.

(Archivio della Commissione)

1. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, anche su proposta del Comitato sul regime degli atti, definisce con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere.

4. La Commissione cura l'informatizzazione dei propri documenti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge istitutiva.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 24 e dal personale amministrativo addetto specificamente alla Commissione.

6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia, fermo restando quanto previsto dalla legge istitutiva per l'informatizzazione. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 21.

(Relazioni al Parlamento)

1. La Commissione riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge istitutiva, annualmente con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente predisporre una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 22.

(Pubblicità di atti e documenti)

1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide direttamente, o anche a mezzo del Comitato di cui all'articolo 20, comma 1, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 23.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e del personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

2. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Commissione ed il riparto delle spese tra le due Camere sono disciplinati dalla legge istitutiva. Il Presidente concorda con l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la richiesta di incremento delle spese di cui all'articolo 7, comma 5, della legge istitutiva, dandone comunicazione alla Commissione. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'Amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

Art. 24.

(Collaborazioni esterne)

1. La Commissione può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva, delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione, nel numero massimo di 12 unità. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. I nominativi

dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Il Presidente della Commissione può disporre che i consulenti possano assistere alle sedute della Commissione. Riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.

3. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva.

4. I collaboratori esterni prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi deliberi la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese. L'ammontare dell'indennità non può superare, nel massimo, l'importo del rimborso spese e viene corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata ad iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in unica soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo.

Art. 25.

(Modifiche al regolamento della Commissione e rinvio alla legge istitutiva)

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri componenti della Commissione.

EMENDAMENTI ALLA BOZZA DEL REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Norme applicabili)

1.1

URRARO

Al comma 1, le parole: «legge 19 luglio 2013, n. 87,» sono sostituite dalle seguenti: «legge 7 agosto 2018, n. 99,».

Art. 2.

(Composizione e durata)

2.1

URRARO

Al primo comma, le parole: «XVII legislatura» sono sostituite dalle seguenti: «XVIII legislatura».

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

6.1

URRARO

Al comma 3, le parole: «riferendo entro due giorni all'Ufficio di Presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «anche in occasione di missioni, riferendo tempestivamente all'Ufficio di Presidenza,».

Art. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

7.1

URRARO

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Doveri dei componenti della Commissione)

1. Entro dieci giorni dalla nomina, i componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014 e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XVIII Legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel codice di cui al periodo precedente sopravvenga in seguito alla nomina, il componente della Commissione è tenuto ad informare tempestivamente il Presidente della Camera di appartenenza ed il Presidente della Commissione medesima.

2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza, entro dieci giorni dalla prima seduta, condanne, carichi pendenti e imputazioni eventualmente ricevute per qualsiasi titolo di reato.».

Art. 11.

11.1

GRASSO

All'articolo 11, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le deliberazioni della Commissione sul compimento di atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria sono adottate a maggioranza dei tre quarti dei componenti della Commissione. Per il compimento di tali specifici atti di indagine la Commissione può delegare il Presidente, insieme a due componenti da lui individuati, uno di maggioranza e uno di opposizione. Allo stesso modo si procede per

l'individuazione dei destinatari di tali atti, allorquando lo richiedano esigenze di segretezza. L'esecuzione degli atti di indagine è curata dalla polizia giudiziaria delegata a tal fine, con l'ausilio, ove occorra, dei magistrati e ufficiali di collegamento collaboratori della Commissione.».

Art. 12.

(Pubblicità dei lavori)

12.1

GRASSO

All'articolo 12, comma 1, prima delle parole: «La Commissione può disporre che», inserire le seguenti: «Le sedute della Commissione sono pubbliche.».

12.2

GRASSO

All'articolo 12, comma 2, dopo le parole: «impianti audiovisivi a circuito chiuso» inserire le seguenti: «e può essere altresì disposta la trasmissione sulla web tv della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.».

12.3

URRARO

Dopo il comma 5 sono aggiunti infine i seguenti:

«6. Il Presidente, d'intesa con il coordinatore di ciascun Comitato, può disporre la redazione del resoconto stenografico di una o più sedute del Comitato medesimo.

7. Il Presidente, d'intesa con il coordinatore di ciascun Comitato, può disporre che per determinate sedute non sia pubblicato il resoconto stenografico di cui al comma precedente, che viene comunque redatto.».

Art. 13.

(Comitati)

13.1

GRASSO

All'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: «un rappresentante» con le seguenti: «un solo rappresentante».

13.2

URRARO

All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 3, le parole: «bimestralmente alla Commissione o su richiesta dell'Ufficio di Presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «ogni qualvolta richiesto dalla Commissione o dall'Ufficio di Presidenza».

13.3

GRASSO

All'articolo 13, comma 3, sostituire la parola: «bimestralmente» con la seguente: «periodicamente».

13.4

URRARO

All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il Presidente, d'intesa con il coordinatore di uno o più Comitati, ha la facoltà di trasferire in sede plenaria l'audizione di uno o più soggetti precedentemente deferita ad uno o più Comitati.».

13.5

GRASSO

All'articolo 13, sopprimere il comma 4.

Art. 15.

(Attività istruttoria)

15.1

GRASSO

All'articolo 15, comma 1, sopprimere la parola: «libere» e dopo la parola: «audizioni» aggiungere le seguenti: «a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge istitutiva, ovvero audizioni in forma libera. La Commissione procede di norma ad audizioni a testimonianza».

15.2

URRARO

All'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 14», sono inserite le seguenti: «ovvero alle audizioni a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge istitutiva,».

15.3

URRARO

All'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La Commissione procede alle audizioni nelle forme previste dall'articolo 4 della legge istitutiva, salvo diversa deliberazione.».

Art. 17.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente)

17.1

URRARO

Al comma 2, le parole: «avviso di ricevimento o» sono sostituite dalle seguenti: «avviso di ricevimento, con posta elettronica certificata».

Art. 18.

18.1

GRASSO

All'articolo 18, comma 2, dopo le parole: «366 e seguenti» inserire le seguenti: «del Capo I del Titolo II del codice penale.».

Art. 19.

19.1

GRASSO

All'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: «18 febbraio 2010», con le seguenti: «23 settembre 2014» e sostituire le parole: «4 agosto 2008, n. 132» con le seguenti: «19 luglio 2013, n. 87».

Art. 20.

(Archivio della Commissione)

20.1

URRARO

Al comma 3, dopo le parole: «d'intesa con i Presidenti delle due Camere.» sono aggiunte infine le seguenti: «Nei casi di cui all'articolo 19,

commi 3, 4 e 5 del presente regolamento, il Presidente, informato l'Ufficio di Presidenza, può disporre per taluno dei Commissari limitazioni all'accesso alla documentazione d'archivio.».

Art. 21.

(Relazioni al Parlamento)

21.1 (Identico al successivo)

GRASSO

All'articolo 21 sostituire le parole: «lettera o)» con le seguenti: «lettera z)».

21.2

URRARO

Al primo comma, le parole: «lettera o)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera z)».

21.3

LATTANZIO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«La Commissione riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z) della legge istitutiva con cadenza trimestrale con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.».

Art. 24.

(Collaborazioni esterne)

24.1

URRARO

All'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva, per il miglior espletamento della propria attività, la Commissione può avvalersi

di collaborazioni a tempo pieno nel numero massimo di 12 unità. La Commissione può altresì avvalersi di collaboratori a tempo parziale e a titolo gratuito. In entrambe le fattispecie, l'incarico è affidato a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione medesima e in sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di Presidenza integrato dai Gruppi definisce l'oggetto e i termini di inizio e scadenza, salvo rinnovo, dello stesso. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.».

24.2

GRASSO

All'articolo 24, comma 2, sostituire le parole: «all'articolo 5, comma 1», con le seguenti: «agli articoli 5 e 6».

24.3

URRARO

All'articolo 24, comma 2, le parole: «, comma 1,» sono soppresse.

EMENDAMENTI ALLA BOZZA DEL REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI

C.41

GRASSO

All'articolo 4, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «appartenente ad altro gruppo parlamentare.».
